UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

La colpevolezza

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 12 DICEMBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

LA COLPEVOLEZZA

Insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico.

Elenco dei requisiti:

- Elemento soggettivo del reato: dolo, colpa, dolo misto a colpa/preterintenzione
- Assenza di scusanti o cause di esclusione della colpevolezza
- Conoscenza o conoscibilità della legge penale violata
- Imputabilità/Capacità di intendere e di volere

IMPUTABILITÀ

IMPUTABILITÀ

norma generale direttamente applicabile + elenco non tassativo di cause di esclusione della capacità di intendere e di volere

Art. 85 c.p. – Capacità d'intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

capacità di intendere → capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti

capacità di volere → capacità di autodeterminarsi liberamente

IMPUTABILITÀ

Art. 88 c.p. – Vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Art. 89 c.p. – Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

VIZIO DI MENTE

Due elementi: infermità + nesso eziologico tra infermità e specifica condotta criminosa

Necessario ricorso alla perizia psichiatrica (anche ricorso alle neuroscienze?)

Infermità

- malattie di tipo fisico, in grado di incidere sulle capacità intellettive o volitive della persona
- malattie di tipo psichico
  - ✓ dapprima solo alterazioni mentali su base organico-cerebrale
  - ✓ ora riconosciuti anche disturbi della personalità purché di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola gravemente
  - ✓ no disturbi psichici di natura transitoria

SORDOMUTISMO

Art. 96 – Sordomutismo

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

MINORE ETÀ

Art. 97 c.p. – Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 98 c.p. – Minore degli anni diciotto

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

AZIONE DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI

Art. 91c.p. – Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.

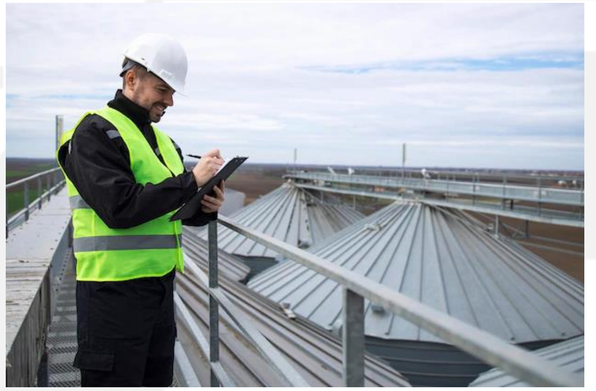

Art. 93 c.p. – Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

UBRIACHEZZA O INTOSSICAZIONE FORTUITA

AZIONE DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI

Art. 92 c.p. – Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

1. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.

Art. 93 c.p. – Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

AZIONE DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI

Art. 94 c.p. – Ubriachezza abituale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

AZIONE DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI

Art. 95 c.p. – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

alterazione patologica permanente e irreversibile, con basi organiche, indipendentemente dall'ulteriore assunzione di alcool o di stupefacenti

IMPUTABILITÀ

Art. 87 c.p. – Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

AZIONE DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI

Art. 92 c.p. – Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

2. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 93 c.p. – Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

IMPUTABILITÀ

Art. 86 c.p. – Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato

Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

IMPUTABILITÀ

Art. 90 c.p. – Stati emotivi o passionali

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Rigore della norma temperato dalla giurisprudenza: rilevano quando sono la manifestazione esterna di un vero e proprio squilibrio mentale, anche transitorio, che abbia carattere patologico in forma tale da integrare un vizio totale o parziale di mente; talvolta data rilevanza quali circostanze attenuanti generiche

ELEMENTO SOGGETTIVO

Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

CONOSCIBILITÀ DELLA LEGGE PENALE

Art. 5 c.p. – Ignoranza della legge penale.

Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.

Corte cost., Sent. 364/1988, Rel. Renato Dell’Andro

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.

ERRORE DI DIRITTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ERRORE DI DIRITTO

sulla rilevanza penale del fatto → ignora l'esistenza della norma incriminatrice

→ ignora che il fatto commesso sia riconducibile a una norma incriminatrice conosciuta

ERRORE DI DIRITTO

ERRORE DI DIRITTO

sulla antigiuridicità del fatto → ritiene sussistente una scriminante non prevista dall'ordinamento

→ ritiene che una scriminante esistente abbia portata più ampia

ERRORE DI DIRITTO

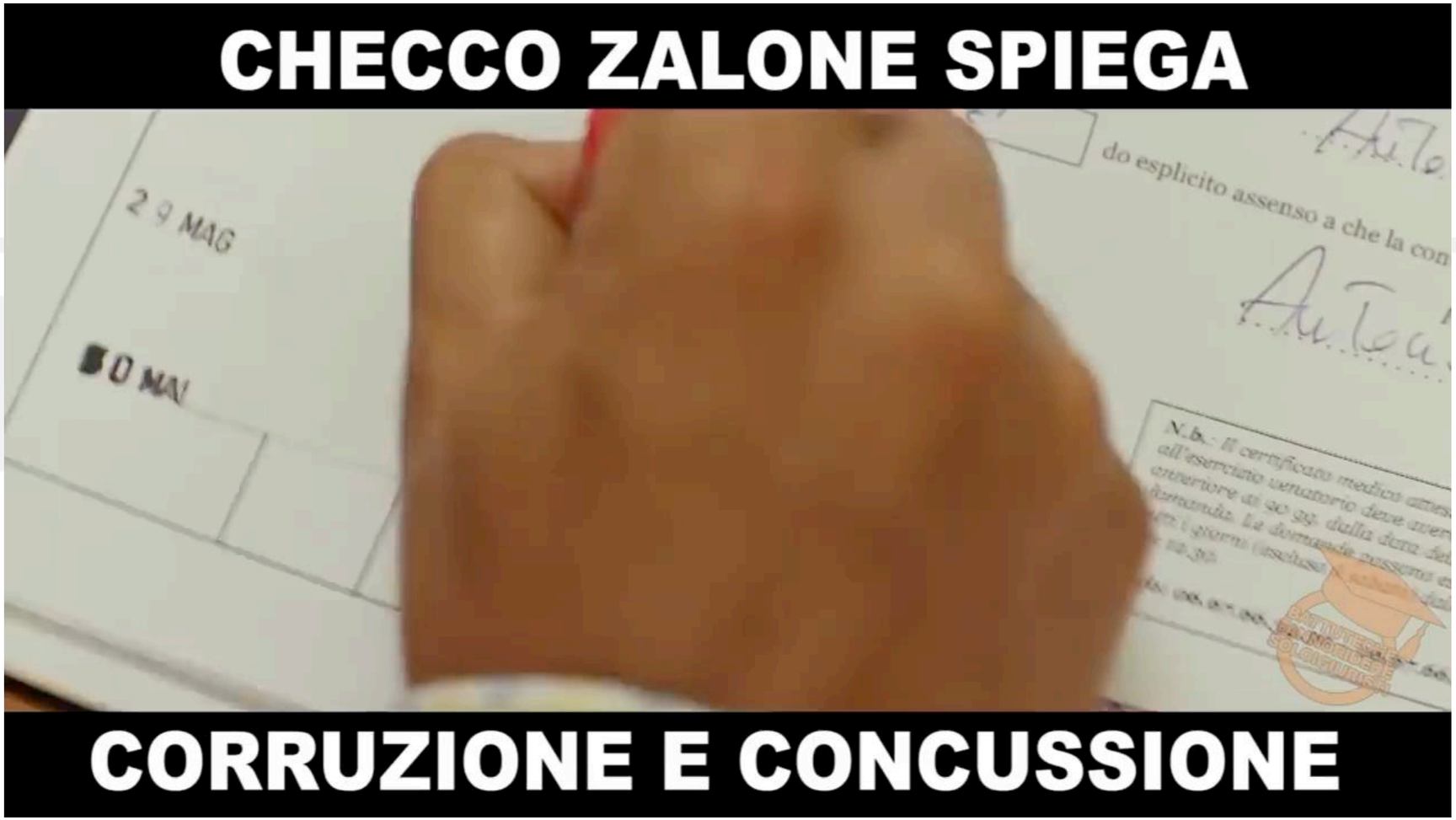

ERRORE DI DIRITTO

non sufficiente dubbio → subentra dovere di astenersi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ERRORE DI DIRITTO

Criteri per decidere sulla evitabilità/inevitabilità dell’errore

- assicurazione erronee sulla liceità del fatto da parte degli organi amministrativi competenti
- precedenti assoluzioni dell’agente per fatti dello stesso tipo ritenuti penalmente irrilevanti
- testo legislativo assolutamente oscuro
- non colpevole carenza di socializzazione dell’agente

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA

Circostanze anormali che, nella valutazione legislativa, hanno influito in modo irresistibile sulla volontà dell'agente o sulle sue capacità psicofisiche

Inesigibilità come scusante generale? Tassatività delle scusanti?

- Stato di necessità scusante
- Coazione morale
- Ordine illegittimo insindacabile della pubblica Autorità
- Eccesso colposo nella legittima difesa dovuto a grave turbamento
- + Scusanti speciali

SCRIMINANTI VS. SCUSANTI

SCRIMINANTI

- Non possibile legittima difesa
- Nessuna sanzione civile o amministrativa
- Si estendono a tutti i compartecipi

SCUSANTI

- Possibile legittima difesa
- Possibile sanzione civile o amministrativa
- Non si estendono ai compartecipi

STATO DI NECESSITÀ SCUSANTE

Articolo 54 c.p. – Stato di necessità

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
2. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

COAZIONE MORALE

Articolo 54 c.p. – Stato di necessità

3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

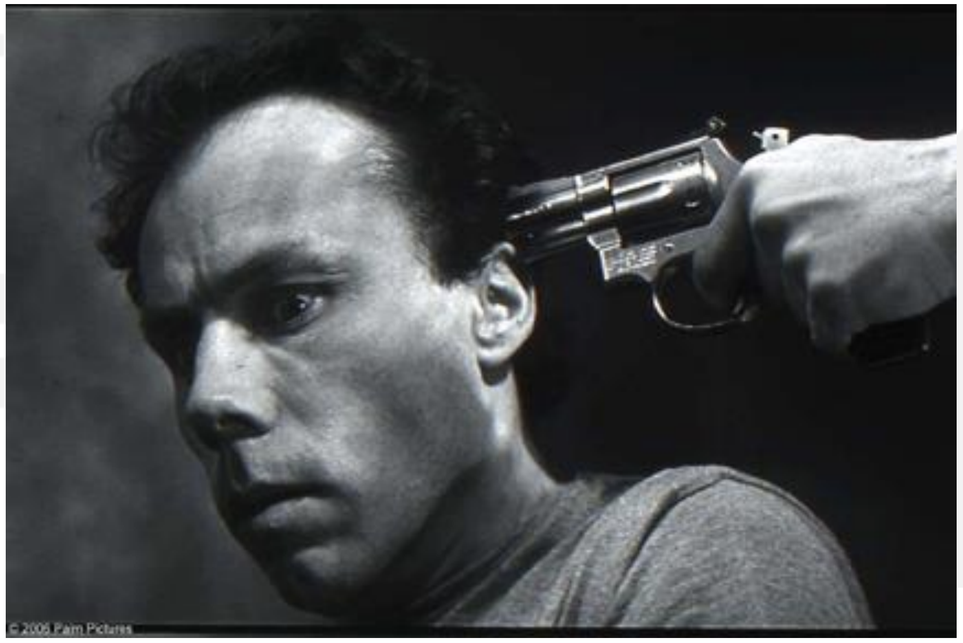

COAZIONE MORALE

ORDINE ILLEGITTIMO INSINDACABILE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ORDINE ILLEGITTIMO INSINDACABILE

Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

4. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

ORDINE ILLEGITTIMO INSINDACABILE

Ordine illegittimo insindacabile

scriminante o scusante?

Limiti

- ordine non formalmente illegittimo
- ordine non manifestamente criminoso
- il subordinato non deve essere personalmente a conoscenza del carattere criminoso dell'ordine
- onere di chiedere conferma, dopo avere esposto ragioni della contrarietà dell'ordine alla legge (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ECCESSO COLPOSO NELLA LEGITTIMA DIFESA

Modifica eccesso colposo di legittima difesa (L. 26 aprile 2019, n. 36)

Art. 55 c.p. – Eccesso colposo

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

- solo eccesso colposo non doloso
- solo per beni personali (incolumità)
- situazione di minorata difesa (l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa)
- situazione di grave turbamento psichico

SCUSANTI SPECIALI

Art. 384 c.p. – Casi di non punibilità

1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, [delitti contro l'amministrazione della giustizia, n.d.r.] non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

SCUSANTI SPECIALI

Art. 599 c.p. – Casi di non punibilità

2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 [diffamazione, n.d.r.] nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

SCUSANTI SPECIALI

Art. 393-*bis* c.p. – Causa di non punibilità

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

c.d. reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale per oltraggio o violenza, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Scriminante o scusante o causa di non punibilità?

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA

Nei delitti colposi scusanti o cause di esclusione della colpa nel fatto tipico?

- Caso fortuito
- Forza maggiore
- Costringimento fisico
- Coscienza e volontà dell'azione o omissione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA

Art. 45 c.p. – Caso fortuito o forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 46 c.p. – Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

1. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA

Errore sulle scusanti

Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA

Errore sulle scusanti

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del Linguaggio, dell‘Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it